

*All'articolo 4:*

*al comma 1: alla lettera a), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»; alla lettera e), la parola: «registro» è sostituita dalle seguenti: «Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione» e la parola: «contenute» è sostituita dalla seguente: «indicate»;*

*al comma 2, le parole: «la gestione per le» sono sostituite dalle seguenti: «il supporto nella gestione delle»;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato»;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».*

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

*«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07) – 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello*

